


Fondazione Bresciana Studi Economico-giuridici
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona
6 marzo 2019

QUESTION TIME SU L. 136/2018

Dr. Marco Valenti



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) CONV. IN L. 136/2018 (dal 19.12.2018)

○ **Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA
FISCALE**


○ **Capo I - Disposizioni in materia di
pacificazione fiscale**

○ art. 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione

art. 2 - Definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento

art. 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione

art. 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) CONV. IN L. 136/2018 (dal 19.12.2018)

art. 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell'Unione europea

art. 6 - Definizione agevolata delle controversie
tributarie

art. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di
periodi d'imposta precedenti

art. 8 - Definizione agevolata delle imposte di
consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater,
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504

**art. 9 - Disposizioni in materia di dichiarazione
integrativa speciale (oggi Sanatoria Irregolarità
formali)**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

1. Il contribuente può definire il **contenuto integrale** dei **processi verbali di constatazione** redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, **consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto**, presentando la **relativa dichiarazione** per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, **contributi previdenziali** e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. **E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e' stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio** di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

2. Le **dichiarazioni** di cui al comma 1 **devono essere presentate entro il 31 maggio 2019** con le **modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (23.1.2019)**, per i **periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

- 3.** Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 4.** In caso di P.V.C. consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 DEFINIZIONE PVC**

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a **tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1 Dlgs 472/97 e degli interessi, **entro il 31 maggio 2019.****

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali della UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

7. La definizione di cui al comma 1 **si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata** entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, **commi 3 e 4** del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un **massimo di venti rate trimestrali di pari importo**. E' **esclusa la compensazione** prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. **Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.**

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione** di cui al comma 1, **i termini di cui all'articolo 43/600**, all'articolo 57/633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **sono prorogati di due anni.**

10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo (**P.D.A.E. 23.1.2019**)

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 1 DEFINIZIONE PVC – RELAZIONE ILLUSTRATIVA (1)

- La disposizione in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, **tramite la presentazione di:**
 - - **una dichiarazione integrativa ovvero**
 - - **una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa,** versando per intero le imposte autoliquidate.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 DEFINIZIONE PVC –
RELAZIONE ILLUSTRATIVA (2)**

Ai fini della definizione dei processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della nonna, il comma 1, prevede la presentazione di **una dichiarazione per ciascun periodo d'imposta, ovvero più dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta, con cui regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale relative a tale periodo**, per il quale intende definire integralmente il contenuto del verbale.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 DEFINIZIONE PVC –
RELAZIONE ILLUSTRATIVA (3)**

Il comma 7, prevede che la definizione si perfeziona tramite la **presentazione della dichiarazione** di cui ai commi precedenti **e il versamento** in un'unica soluzione **o della prima rata** entro il 31 maggio 2019. Con riferimento agli adempimenti successivi **rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 8 DLgs. n. 218**, in materia di rateazione, attestazione dell'avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. **Diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo di rate è stato elevato a 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo da rateizzare (esclusa la compensazione** prevista dall'art. 17/241).

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019

**Par. 1.1. Qualora il processo verbale riguardi più
periodi d'imposta, può essere definito
integralmente anche un solo periodo d'imposta.**

**Par.1.3. Può avvalersi della definizione agevolata di cui
all'articolo 1 del Decreto anche il contribuente nei
confronti del quale siano state svolte successivamente
al 24 ottobre 2018 attività di controllo aventi ad
oggetto le violazioni constatate nel processo verbale
oggetto della definizione agevolata, quali, ad esempio,
la notifica di un avviso di accertamento, anche se
successivamente oggetto di istanza di accertamento
con adesione o di impugnazione, o di un invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5/218, o **questionario
art. 32/600 o 51/633** (sempre che tali procedimenti non siano stati già
conclusi con altre forme di definizione agevolata ovvero con sentenza passata in giudicato alla
data di definizione agevolata del processo verbale).**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019

Par. 1.4. Non costituisce causa di preclusione neppure la presentazione di un'istanza del contribuente per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, co. 1/218.

Par. 1.6. **Non costituisce causa di preclusione il ravvedimento parziale** ex articolo 13, comma I, lettera b-*quater*) DLGS n. 472/97; il contribuente, pertanto, **può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto in relazione alle restanti violazioni constatate nel processo verbale**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019

Par. 1.5.

Non costituisce causa di preclusione neppure la
presentazione di :

- **un'istanza del contribuente per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione** di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, o
- **di memorie difensive previste all'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212,** aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019

Par. 1.7. UNICA CAUSA OSTATIVA PER ART. 1

Non può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* **il contribuente che ha ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, **entro il 24 ottobre 2018.****



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019**

Par. 2.2 .

I termini di decadenza dell'attività di accertamento per i periodi di imposta di cui al punto 2.1 e per i tributi di cui al punto 1.1 oggetto di constatazione, **limitatamente ai periodi di imposta sino al 31 dicembre 2015**, sono **prorogati di due anni** ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del *decreto*.

Es. 2013 / 2009 (se con raddoppio termini ex DL 78/09 – Cassazione) >> termini art. 43/600 e 57/633 slittano al 31.12.2020



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019

Par. 3.1.

- «**Nella dichiarazione** prevista al punto 1.2, a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, sono indicati **esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.**
- Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.»

Non devono emergere ulteriori imponibili e/o integrazioni / rettifiche (a favore/ a sfavore) – solo quelli evidenziati nel PVC



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019**

Par. 3.2.

- Al fine di identificare la dichiarazione tramite la quale il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto*, **nel frontespizio della stessa va barrata la casella "CORRETTIVA NEI TERMINI", anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.**

Par. 3.3.

- Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al punto 1.2 scade il 31 maggio 2019.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019**

Par. 3.4. Utilizzo di ulteriori perdite pregresse

- Nella dichiarazione presentata per la definizione di cui all'articolo 1 del *decreto* **è esclusa la possibilità di utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse**, di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito *testo unico delle imposte sui redditi*), **non utilizzate nella dichiarazione originaria.**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019

Par. 3.5. Soci di società personali e trasparenti

Le società che producono redditi in forma associata di cui all'articolo 5 TUIR, ovvero le società che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto TUIR, che definiscono il processo verbale ai sensi dell'articolo 1 del *decreto*, sono tenute a presentare la propria dichiarazione nonché a fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all'interno di vari quadri della relativa dichiarazione.

- I soci, sulla base dei dati presenti nel prospetto, **possono presentare, entro il termine del 31 maggio 2019**, la propria dichiarazione per la definizione del maggior reddito imputato per trasparenza.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019**

Par. 4.1. Perfezionamento definizione art. 1

La definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* si perfeziona con

a) la **presentazione della dichiarazione** di cui al punto 3 e con il contestuale

b) **versamento delle imposte autoliquidate** o il riversamento del credito indebitamente compensato, **in unica soluzione o della prima rata,**

- **senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni** irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997,
- **entro il 31 maggio 2019.**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019**

Par. 4.2. Versamento rateale

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con max di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

In caso di **inadempimento nei pagamenti rateali** si applicano le **disposizioni di cui all'articolo 15-ter** del DPR 602/73 (**sanzione 30% aumentata della metà = 45% / lieve inadempimento / ravvedimento entro rata successiva**)



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 1 PVC – P.D.A.E. 23.01.2019**

Par. 4.3. e 4.4.

- È **esclusa la compensazione** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Per il versamento delle imposte dovute indicate al precedente punto 4.1, **va utilizzato il modello di pagamento F24**, da compilare in base alle istruzioni fornite con separata risoluzione.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – Ris. Min. 8/E del 23.01.2019

- Ris. Min. 8/E del 23.01.2019** - espone nella **sezione "ERARIO"** esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, i seguenti codici tributo:
- **"PF01"** denominato **"IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - [art. 1](#) del DL n. 119/2018"**;
 - **"PF02"** denominato **"IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - [art. 1](#) del DL n. 119/2018"**;
 - **"PF03"** denominato **"IVA - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - [art. 1](#) del DL n. 119/2018"**;
 - **"PF04"** denominato **"RITENUTE - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - [art. 1](#) del DL n. 119/2018"**;
 - **"PF05"** denominato **"IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - [art. 1](#) del DL n. 119/2018"**;
 - **"PF06"** denominato **"IVAFAE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - [art. 1](#) del DL n. 119/2018"**;



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – Ris. Min. 8/E del 23.01.2019

- **"PF07" denominato "ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE**
- **Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";**
- **"PF08" denominato "ALTRI TRIBUTI ERARIALI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";**
- **PF09" denominato "RECUPERO CREDITI D'IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018«**

○ **(ecc.ecc.) > cfr. Testo Ris. Min. 8/E del 23.01.2019**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

5. Modalità e termini per la definizione agevolata dei processi verbali aventi ad oggetto violazioni in materia di IVA all'import

PAR. 5.2. Per la definizione agevolata del processo verbale di constatazione di cui al punto 5.1, **il contribuente presenta una - dichiarazione, in carta libera, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**

- **al competente Ufficio delle dogane ed**
- **effettua il versamento dell'imposta, in un'unica soluzione**
- **senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni**
irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

PAR. 5.3. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all'importazione è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento).

> L'Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l'indicazione "Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione".

PAR. 5.4. La definizione agevolata dei processi verbali di cui al punto 5.1 si perfeziona con

- la **presentazione della dichiarazione** di cui al punto 5.2 e
- con il **versamento** di cui al punto 5.3
- entro il termine del 31 maggio 2019.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

PAR. 5.3. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all'importazione è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento).

> L'Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l'indicazione "Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione".

PAR. 5.4. La definizione agevolata dei processi verbali di cui al punto 5.1 si perfeziona con

- la **presentazione della dichiarazione** di cui al punto 5.2 e
- con il **versamento** di cui al punto 5.3
- entro il termine del 31 maggio 2019.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

6. EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

PAR. 6.2. Fermo restando quanto previsto al punto 1.4 e al punto 5.5, **gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018**, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, **anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine.**

Dette attività restano invece efficaci, in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

6. EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

PAR. 6.3. In caso di **mancato perfezionamento**, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del *decreto*, la Dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata e **l'ufficio procede con l'ordinaria attività di accertamento, tenendo conto ai soli fini della maggiore imposta dovuta** di quanto eventualmente già versato dal contribuente.

Par. 6.4. Nel caso di cui al punto 6.3, le **sanzioni sono irrogate e gli interessi sono calcolati sulla base della maggiore imposta** riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, **al lordo degli importi eventualmente versati** ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* (*non si tiene conto della quota di maggiore imposta già versata*)



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – P.D.A.E. del 23 gennaio 2019

7. Ulteriori disposizioni

7.1. Gli uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – risposte AE Telefisco 30.10.2019

21 Accordo anche per un solo periodo - La norma dispone che il contribuente deve presentare, ai fini della definizione, la «relativa dichiarazione», la quale, come noto, si presenta per ciascun periodo d'imposta. Il comma 5 fa riferimento a «tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta». Dalla norma si desume, quindi, che in presenza di processo verbale di constatazione relativo a più periodi d'imposta il contribuente possa provvedere a definire le violazioni relative anche soltanto ad un singolo periodo d'imposta. L'Agenzia conferma tale lettura?

L'[articolo 1](#) del decreto legge n. 119 del 2018 consente di definire in maniera agevolata il contenuto «integrale» dei processi verbali di constatazione. Tenuto conto che un singolo processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e a diversi periodi di imposta, la definizione «integrale» si riferisce alla totalità delle violazioni sostanziali, in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Iva, Ivie e Ivafe, riferite ad un «singolo periodo d'imposta» oggetto del processo verbale di constatazione. **Ne consegue che il contribuente può decidere se avvalersi della definizione agevolata per uno solo o per più periodi d'imposta oggetto del processo verbale, ma non può scegliere all'interno dello stesso periodo d'imposta quali rilievi constatati definire.** Per il periodo di imposta che si intende definire il contribuente presenta la relativa dichiarazione o, nei casi di autonoma dichiarazione, **più dichiarazioni per lo stesso periodo..**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – risposte AE Telefisco 30.10.2019

22 Accertamenti notificati prima del decreto

Il comma 1 dell'[articolo 1](#) del decreto legge 119/2018 prevede che gli atti di accertamento (conseguenti al Pvc) notificati entro il 24 ottobre 2018 risultino ostativi alla definizione dei processi verbali di constatazione. È da ritenere che se l'atto di accertamento notificato entro il 24 ottobre 2018 riguardi una sola delle annualità relative ad un processo verbale di constatazione che contempla violazioni per più periodi d'imposta, l'elemento ostativo riguardi la singola annualità oggetto di accertamento, così che il contribuente possa procedere alla definizione ex articolo 1 per le altre annualità. L'Agenzia conferma tale lettura?

Costituisce causa ostativa alla definizione agevolata di cui all'[articolo 1](#) del decreto legge n. 119 del 2018 la notifica entro il 24 ottobre 2018 di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio di cui all'[articolo 5](#), comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in riferimento alle violazioni constatate nel processo verbale.

- Resta inteso che qualora i citati atti riguardino soltanto alcuni periodi d'imposta o alcuni tributi oggetto del processo verbale di constatazione, **il contribuente può avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto n. 119 in relazione alle residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d'imposta e agli altri tributi.**


D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 1 PVC – risposte AE Telefisco 30.10.2019

23 Semaforo verde dopo il 24 ottobre - ok

La presentazione di una istanza di accertamento con adesione in base all'[articolo 6](#) del decreto legislativo 218/1997 che effetti ha ai fini della sanatoria all'[articolo 1](#) del decreto legge 119/2018? E la ricezione (post 24 ottobre 2018) di un avviso di accertamento? O di un invito al contraddittorio?

L'accesso alla definizione agevolata è consentito anche al contribuente che ha ricevuto, dopo il 24 ottobre 2018, la notifica di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'[articolo 6](#), comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997 o di impugnazione, oppure la notifica di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, a condizione che tali procedimenti non si siano nel frattempo conclusi con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato.

Parimenti, la presentazione da parte del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, verifiche o ispezioni di una istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'[articolo 6](#), comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, o di memorie ex articolo 12 delle legge n. [212](#) del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), non preclude la possibilità di accedere alla definizione agevolata di cui si tratta , indipendentemente dalla data di presentazione delle stesse.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli
atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero * notificati **entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data**, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro 30 giorni** dalla predetta data **(23.11.2018)** o, **se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15**, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli
atti del procedimento di accertamento

- 2.** Le somme contenute negli **inviti al contraddittorio** di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, **notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto**, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro 30 giorni dalla predetta data**.
- **2-bis.** All'articolo 17, ottavo comma, del DPR 633/72, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "**30 giugno 2022**" (**proroga multi-settore reverse charge**)
 - **3.** Gli **accertamenti con adesione** di cui agli articoli 2 e 3 Dlgs 218/97, **sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto** possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, **entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data (13.11.2018)**, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.




D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli
atti del procedimento di accertamento

- 4.** La definizione di cui ai commi 1, 2, 3 **si perfeziona con il versamento** delle somme in unica soluzione o della **prima rata** entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi **2, 3, 4** del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un **massimo di venti rate trimestrali di pari importo**.
- E' **esclusa la compensazione** prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**

- 5.** Limitatamente ai **debiti relativi alle risorse proprie tradizionali** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, **a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti** dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
- **6.** Sono **esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria** di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

7. La **definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.**

8. Con **uno (PDAE 9.11.2018) o piu' provvedimenti (1) del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **Relazione illustrativa**

*Il comma 1 prevede la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti, notificati entro la data di entrata in vigore della norma, **sempreché gli stessi non siano ancora definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data.***

- L'istituto **consente ai contribuenti di definire in acquiescenza gli atti** versando soltanto le maggiori imposte in essi indicate, senza versare gli interessi e le sanzioni irrogate, **previa rinuncia dopo l'entrata in vigore del presente decreto all'impugnazione dell'atto o alla formulazione di istanza di accertamento con adesione** (nella norma non c'è)


D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **Relazione illustrativa**

*Il **termine per il versamento** è di 30 giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, oppure, qualora fosse più ampio, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-bis, comma 3, e 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già presentate e che prorogano il suddetto termine.*



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **Relazione illustrativa**


○ **«Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tali istanze»**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018**

○ **P.D.A.E. DEL 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018**

*Sono definibili gli **atti emessi dall'Agencia delle entrate rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15** (sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 **(?!?)** e gli atti di recupero per la riscossione dei crediti di cui ai commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018**


P.D.A.E. DEL 9.11.2018

*Sono, altresì, definibili gli **atti di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e della **connessa IVA all'importazione***

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. del 9.11.2018 - Motivazioni

*«Sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione **rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218** nonché gli atti di recupero per la riscossione dei crediti di cui ai commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, **notificati entro il 24 ottobre 2018**».*




D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. del 9.11.2018 - Motivazioni

Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità (per es. conciliazione) oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente

> la controversia tributaria pendente al 24 ottobre 2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 dello stesso D.L.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART.
2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. del 9.11.2018 - Motivazioni

*Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa
forma di definizione **non può proporre dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge altre
istanze con essa incompatibili**, come ad esempio:*


- ***Istanza di accertamento con adesione oppure***
- ***Istanza di scomputo delle perdite in
accertamento.***

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

○ **P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018**

Qualora l'atto definibile **non richieda il pagamento di tributi e contributi**, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, **il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente.**

> Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018**

Definizione di atto definibile che non richieda il pagamento di tributi e contributi - Motivazioni PDAE

Tale ipotesi può verificarsi, a titolo esemplificativo, in caso di:


- **rettifica di minor perdita,**
- **rettifica di imponibile IRES o IRPEF nei confronti dei soggetti che producono redditi in forma associata** di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di
- **soggetti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116** del predetto testo unico, oppure di **atti di recupero delle sanzioni e degli interessi** derivanti dall'indebito utilizzo di crediti d'imposta esistenti.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

○ **P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018**

Per la **definizione agevolata degli avvisi di accertamento**, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero **il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto unitamente all'atto da definire**, indicando i **codici tributo relativi alle somme dovute di cui al precedente punto 2.1**, il **codice atto o il numero di riferimento**, il **codice ufficio** e, con esclusivo riguardo al modello F24, l'anno di riferimento.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall'entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze (adesione / IPEA)




D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018**

P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018

DEFINIZIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO


- **per la compilazione del modello F24** indica i codici tributo relativi agli importi dei **solli tributi ed eventuali contributi previsti per l'accertamento con adesione** reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il **codice ufficio riportato nell'invito ricevuto**, **l'anno di riferimento** e il **codice atto 99999999107**;
- **per la compilazione del modello F23** utilizza i **codici tributo e il codice ufficio** riportati nell'invito ricevuto e nel **campo 10. "Estremi dell'atto o del documento"** i seguenti dati: **campo anno 2018**, **campo numero 99999999107**.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018**

DEFINIZIONE ACCERTAMENTI CON ADESIONE
(solo entro 13.11.2018 !)

*Il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto al momento della sottoscrizione dell'avviso di accertamento con adesione, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute di cui al precedente punto 2.1, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l'anno di riferimento, con la seguente precisazione: **tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute***




D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

2.7. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

In caso di (LIEVE – N.D.R.) inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter/602


(«E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.)



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018**

*Per la definizione agevolata degli **atti di accertamento doganale** previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 sono dovuti, oltre agli importi di cui al punto 2.1, gli interessi di mora indicati all'articolo 2, comma 5, del decreto, previsti dall'articolo 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013 a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del pagamento.*

Il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare, direttamente o a]ll'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – [no A.R. (?), all'ufficio delle dogane o all'ufficio dei monopoli che ha emesso l'atto di accertamento e che comunica, con le stesse modalità, l'importo da versare in unica rata entro il 23.11.2018, comprensivo degli eventuali interessi di mora.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 2** - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – **P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018**

P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018

Il versamento è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (***contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento***).

L'ufficio delle dogane rilascia ***apposita ricevuta Modello A 22 recante l'indicazione "adesione alla definizione agevolata 2018"***. All'ufficio dei monopoli il versamento va effettuato sul conto corrente postale intestato al medesimo ufficio.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – ART.
2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – P.D.A.E. Prot. n. 298724/2018

P.D.A.E. 9.11.2018 - Prot. n. 298724/2018

3. Ulteriori disposizioni

3.1. Per **data di notifica** si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente.

3.2. **Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata**, il contribuente consegna all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.

3.3. **Gli Uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente** per avvalersi correttamente della definizione agevolata

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE - TER**

*1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, **versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo**, le somme:*

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE - TER**

2. Il pagamento può essere effettuato:

- a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;**
- b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020**

Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, **gli interessi al tasso del 2 per cento annuo** e **non si applicano le disposizioni dell'articolo 19** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE - TER**

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua **volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; **in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate** nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER – COMMA 6**

6. Nella dichiarazione di cui al co. 5 **il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi **e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,** che, **dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.**

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo' integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonchè, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal co 5

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, **restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.**

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) **mediante domiciliazione sul C/C** eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
- b) **mediante bollettini precompilati**, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del present comma;
- c) **presso gli sportelli dell'agente della riscossione.**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

- 13.** Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
- a) alla data del 31 luglio 2019 **le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni** ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) **il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

- 14.** In caso di **mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica** rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), **la definizione non produce effetti** e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
- a) **i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto** dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
 - b) **il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

14 bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

16. Sono **esclusi dalla definizione** di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) le **sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

17. Per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi**, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle **somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1**, che **sono oggetto di procedura concorsuale**, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, **si applica la disciplina dei crediti prededucibili** di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, **l'agente della riscossione e' automaticamente scaricato dell'importo residuo.** Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, **entro il termine differito al 7 dicembre 2018**, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, **in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme**, che é effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, **gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

21 (pt.2) A tal fine, entro il 30 giugno 2019, **senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4.** Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, **i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,** convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

24 (segue)

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, **senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione**, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

« 24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019 ».

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

25. Possono comunque essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, **anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni** rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine **(rottamazione 1)**

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017

(rottamazione 2)



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – ROTTAMAZIONE – TER**

**Modulistica già disponibile sul
sito di
Agenzia Entrate - Riscossione**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 3 –
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della
riscossione – ROTTAMAZIONE – TER
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

*Il debitore potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, **come nelle due precedenti "rottamazioni"** (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 193/2016 e dall'art. I del DL n. 148/2017), ma, **rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli**, poiché:*


- *potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni);*
- *potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;*
- *se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo;*
- *provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione.*



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 4 – Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, **sono automaticamente annullati.**

- 2. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018** per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL
24.10.2018) – **ART. 4**

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

- a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
- b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente rimosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 5 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea**

ART. 5 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie**

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui é **parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi ***, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il **pagamento di un importo pari al valore della controversia**. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 **dell'art. 12** del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

*** Problema per 36-bis/600 e 54-BIS/633 (NON PER 36-TER)**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART.**
6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

**« 1-bis. In caso di ricorso pendente
iscritto nel primo grado, la controversia
può essere definita con il pagamento del
90 % del valore della controversia »**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie**

- 2.** In deroga a quanto previsto dal comma 1, **in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- a) della **metà (50% o 40%) del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di **primo grado**;
 - b) di un **quinto (20% o 15%) del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado**.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie**

« 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART.**
6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l' Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia» (ipotesi c.d. «doppia conforme»)

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie**

3. Le controversie relative esclusivamente alle «**sanzioni non collegate al tributo**» possono essere definite

- con il **pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e

- **con il pagamento del 40% negli altri casi.**

In caso di **controversia relativa esclusivamente alle sanzioni «collegate» ai tributi** cui si riferiscono, **per la definizione non è dovuto alcun importo** relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) – **ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie**

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il **ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto** e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono **escluse dalla definizione** le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le **risorse proprie tradizionali** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le **somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –

ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

6. La definizione si **perfeziona** con la **presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi** dovuti ai sensi del presente articolo **o della prima rata entro il 31 maggio 2019**; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un **massimo di venti rate trimestrali**. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli **interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento**. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –

ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del presente decreto.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una **distinta domanda di definizione** esente dall'imposta di bollo ed effettuato un **distinto versamento**. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione **non da' comunque luogo alla restituzione delle somme già versate** ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. **Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

10. Le controversie definibili non sono sospese, **salvo**
che il contribuente faccia apposita richiesta al
giudice, dichiarando di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo
è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il
contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale
innanzi al quale pende la controversia copia della
domanda di definizione e del versamento degli importi
dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino
al 31 dicembre 2020.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

11. (Solo) per le **controversie definibili** sono **sospesi per nove mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione **che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.**



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -

ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo é dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -

ART. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

15. Con **uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate** sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui é parte il medesimo ente.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

8 Sanabili gli atti impositivi

Tra gli atti impositivi definibili rientra anche la cartella che fa seguito all'avviso bonario, dal momento che quest'ultimo non è un atto impugnabile e quindi la cartella rappresenta di fatto il primo atto impugnabile?

La definizione delle liti pendenti disciplinata dall'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018 riguarda le controversie in cui è parte l'agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi. Se per «avvisi bonari» si intendono le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dei controlli di cui all'[articolo 36-bis](#) del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'[articolo 54-bis](#) del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **si rappresenta che non sono definibili le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate.** Si tratta di **atti di riscossione** relativi a quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione e non versato e non di atti impositivi che presuppongono la rettifica della dichiarazione.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –
Definizione agevolata delle controversie tributarie**
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

9 Il recupero del credito R&S

Gli atti di recupero del credito di imposta per R&S e per le assunzioni nel mezzogiorno, sono liti definibili?

Gli atti di recupero dei crediti d'imposta rientrano tra gli atti impositivi e, quindi, il contribuente può chiedere la definizione agevolata delle relative controversie ai sensi dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –
Definizione agevolata delle controversie tributarie**
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

10 Effetti sui responsabili in solido

La definizione della lite da parte di un contribuente estende i suoi effetti anche agli eventuali contenziosi pendenti autonomamente intrapresi da responsabili in solido per la medesima pretesa?

Ai sensi dell'[articolo 6](#), comma 14, del decreto legge n. 119 del 2018 «la **definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente**».

Pertanto, anche in presenza di più liti fiscali, la definizione perfezionata da uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle altre controversie.

L'Ufficio, una volta verificata la regolarità della definizione, avrà cura di chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle altre controversie instaurate dai coobbligati ed aventi ad oggetto lo stesso atto

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

11 Effetti su società e soci - La definizione della lite da parte della società di persona o della società di capitali a ristretta base azionaria che effetti comporta nei confronti dei soci cui è stato rispettivamente accertato un maggior reddito pro capite ovvero la percezione di utili non dichiarati?

Nel caso in cui l'accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, la controversia non è definibile, ai sensi dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018, il quale presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione. Infatti, sebbene l'atto di accertamento impugnato dalla società contenga l'indicazione dell'ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci, lo stesso non reca la quantificazione né delle imposte, né delle sanzioni dovute dai medesimi soci (cfr. circolare n. [48/E](#) del 24 ottobre 2011, paragrafo 4.15).

Di conseguenza, **l'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima, non esplica efficacia nei confronti dei soci**, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Quanto sopra rappresentato vale a maggior ragione per le società di capitali a ristretta base azionaria, per le quali non trova applicazione il principio di tassazione del reddito per trasparenza.

I soci possono definire autonomamente le controversie aventi ad oggetto gli atti che recano l'accertamento del maggior reddito nei loro confronti.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –
Definizione agevolata delle controversie tributarie**
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

12 Definizione agevolata adempimenti

Per definire la lite con il pagamento del 90% delle maggiori imposte pretese, è sufficiente avere notificato all'agenzia delle Entrate il ricorso di primo grado al 24 ottobre 2018 o necessita invece l'iscrizione a ruolo in Ctp alla medesima data?

Ai fini della definizione agevolata della lite ai sensi del comma 1-bis dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018, che prevede il pagamento del 90% del valore della controversia per la definizione «**in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado**», **è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente**, ai sensi dell'[articolo 22](#) del decreto legislativo n. 546 del 1992 alla data di entrata in vigore del decreto, ossia **è necessario che il ricorso sia stato già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018.**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –
Definizione agevolata delle controversie tributarie**
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

13 Pagamento del 5% dopo notifica

In caso di vittoria in primo e secondo grado del contribuente, la definizione della lite mediante il pagamento del 5% delle maggiori imposte pretese è possibile se alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione si verifica quali delle seguenti circostanze?

- a) l'Avvocatura dello Stato ha notificato il ricorso per cassazione al contribuente;
- b) l'Avvocatura dello Stato ha eseguito la costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione;
- c) sono pendenti i termini per l'impugnazione in Cassazione da parte dell'agenzia delle Entrate della sentenza di secondo grado.

La definizione agevolata tramite il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia è prevista dal comma 2-ter dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018 per «**le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, per le quali l'agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio».

In altri termini, **la norma richiede - oltre alla soccombenza dell'agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio - la notificazione del ricorso per cassazione al contribuente entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire entro il 19 dicembre 2018.**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

14 Se c'è il rinvio alla Ctr si versa il 15%

Se un contribuente è risultato vittorioso in primo e secondo grado e a seguito del ricorso per Cassazione dell'agenzia delle Entrate, la Suprema Corte si è pronunciata cassando con rinvio la sentenza della Ctr in data 10 novembre 2018 (quindi entro la data di conversione del decreto) la definizione può essere eseguita con il pagamento del 5%, del 40% o del 90%?

Nel caso in cui si sia verificata la doppia soccombenza dell'agenzia delle Entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte abbia emesso pronuncia di **cassazione con rinvio** sul ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate - **depositata prima della data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2018, di conversione del decreto legge n. 119 del 2018** - il contribuente può definire la controversia con il pagamento del 15% del relativo valore, ai sensi del comma 2, lettera b), dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018.

Nella situazione prospettata, il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata coincide, infatti, con la data di entrata in vigore del DI n. [119/2018](#), ossia con il **24 ottobre 2018, data alla quale la controversia era interessata da sentenza di Ctr sfavorevole all'Ufficio.**

n.b. altrimenti è 100% !!

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

15 Valore della controversia - *Se in sede di costituzione in giudizio in primo o in secondo grado l'ufficio ha ritenuto di annullare in parte l'iniziale pretesa contestata nell'accertamento, facendone espressa menzione nelle controdeduzioni, ai fini della definizione il calcolo del dovuto dovrà considerare tale annullamento? Se parte della sentenza di primo o di secondo grado è divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'Ufficio e quindi su quella specifica questione non è più pendente alcuna lite (che si è ristretta alle sole vicende oggetto di impugnazione), la quantificazione della somma dovuta ai fini della definizione della lite dovrà scomputare dall'ultima sentenza tale parte (ormai definitiva)?*

Il comma 1 dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018 prevede che «Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12» del decreto legislativo n. [546](#) del 1992, secondo cui per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

Tanto premesso, si precisa che per la determinazione dell'effettivo valore della controversia **vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato** (cfr. circolare [22/E](#) del 28 luglio 2017, paragrafo 4).

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

16 Sanzioni collegate al tributo

Rientrano tra le sanzioni collegate al tributo (con gli effetti che ne conseguono ai fini della definizione della eventuale lite pendente) quelle irrogate ad un terzo (amministratore di fatto, professionista ecc.) in concorso con una società e calcolate sulla base dell'imposta evasa da quest'ultima ove detta imposta sia stata poi versata in acquiescenza, attraverso istituti deflattivi o pace fiscale?

Le **sanzioni irrogate a un terzo - quale l'amministratore di fatto -** in concorso con la società, **calcolate sulla base dell'imposta evasa dalla società stessa, rientrano tra le sanzioni collegate al tributo.** Ai sensi del comma 3 dell'[articolo 6](#) del DI n. 119 del 2018, «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione».

Ne deriva che **se il rapporto relativo al tributo è stato definito con il pagamento del tributo stesso, la lite instaurata dal terzo può definirsi senza versare alcun importo** (cfr. paragrafo 5.4 della circolare n. [23/E](#) del 25 settembre 2017).

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

17 Spartiacque la data del 24 ottobre

Nel caso di sentenza di secondo grado o di rinvio della Corte di cassazione depositata dopo il 24 ottobre 2018 ai fini della definizione della lite pendente occorre considerare la situazione processuale a tale data o quella sopraggiunta?

Ad esempio se un contribuente ha perso in primo e vinto in secondo grado ed il 30 ottobre 2018 la Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'agenzia delle Entrate ha cassato con rinvio alla Ctr la sentenza di appello, la definizione può avvenire con il pagamento del 15% delle maggiori imposte pretese?

Ai sensi del comma 2 dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018, in caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% o del 15% del valore della controversia qualora tale soccombenza si sia verificata, rispettivamente, nella pronuncia di primo grado o di quella di secondo grado.

Occorre, pertanto, far riferimento alla situazione processuale alla data del 24 ottobre 2018. Ciò comporta che nell'esempio prospettato la lite pendente può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia **in quanto al 24 ottobre 2018 l'amministrazione finanziaria risultava soccombente in secondo grado.**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

18 Sospensione termini impugnazione

Come occorre procedere per il calcolo corretto della scadenza del nuovo termine di impugnazione in conseguenza della sospensione per 9 mesi dei termini prevista dall'articolo 6 del decreto legge 119/2018?

Ad esempio, se è stata notificata una sentenza l'8 ottobre 2018:

soluzione 1: occorre prima calcolare i 60 giorni e poi dalla data che si ottiene sommare i 9 mesi ed eventualmente i 31 giorni di pausa estiva?

Così facendo risulterebbe scadenza 8 ottobre 2019;

- ***soluzione 2: occorre considerare quanti dei 60 giorni necessitano fino al 24 ottobre (data di entrata in vigore del decreto), aggiungere i 9 mesi, poi aggiungere i restanti dai 60 giorni ed eventualmente la pausa estiva? Così facendo risulterebbe scadenza 7 ottobre 2019.***

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

18 Sospensione termini impugnazione – RISPOSTA AGENZIA

Ai sensi del comma 11 dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018, la durata della sospensione dei termini di impugnazione è predeterminata in 9 mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo - dal 1° al 31 agosto - di sospensione feriale. Quindi, al fine di applicare correttamente la sospensione, è necessario individuare in via preventiva la scadenza naturale del termine di impugnazione, comprensiva dell'eventuale sospensione feriale, e poi sommare i 9 mesi, con la precisazione che la durata della sospensione di cui al predetto comma 11 resta comunque pari a 9 mesi, anche nei casi in cui essa si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini. In definitiva, nell'esempio prospettato (sentenza notificata l'8 ottobre 2018), si ritiene che l'impugnazione possa essere proposta entro il 7 settembre 2019, tenuto conto che, come sopra precisato, alla data di scadenza naturale (7 dicembre 2018) vanno sommati i 9 mesi della sospensione di cui al comma 11 dell'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018, senza tener conto dell'ulteriore periodo della sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto).

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –**
Definizione agevolata delle controversie tributarie
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

19 Estinzione delle misure cautelari

Nel caso di adesione all'istituto della definizione delle liti pendenti o degli accertamenti, l'eventuale misura cautelare (ex [articolo 22](#) del decreto legislativo 472/1997) già concessa dal presidente della Ctp o soltanto richiesta, viene meno considerato che di fatto si è perfezionata l'adesione con il pagamento della prima rata?

Per espressa disposizione degli [articoli 1](#), [2](#) e [6](#) del decreto legge n. 119 del 2018, le definizioni dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento e delle liti pendenti si perfezionano con il pagamento dell'intera somma da versare oppure della prima rata e, ove richiesto, con la presentazione della relativa dichiarazione (articolo 1) o domanda (articolo 6).

- **Il regolare perfezionamento della definizione agevolata produce un effetto estintivo della pretesa tributaria** inerente alle violazioni constatate ovvero accertate e, nel caso di definizione della lite pendente, produce altresì, come riflesso processuale, l'estinzione del giudizio. **Si tratta, pertanto, di effetti ai quali consegue il venir meno dell'efficacia di precedenti misure cautelari o esecutive, sempreché non siano riferite anche ad altre violazioni non oggetto della definizione agevolata.**
- **Resta inteso che, in caso di inadempimento nei pagamenti delle rate successive alla prima si applicano le disposizioni relative al recupero coattivo delle restanti somme dovute.**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) - **ART. 6 –
Definizione agevolata delle controversie tributarie**
QUESITI TELEFISCO – RISPOSTE AGENZIA 30.1.2019

20 La quantificazione del dovuto

L'[articolo 6](#) del decreto legge 119/2018 prevede che «in caso di soccombenza dell'Agenzia... nell'ultima o unica pronuncia... depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento» di determinate percentuali a seconda dell'esito e del grado di giudizio. Alla data di entrata in vigore del decreto legge 119/2018 (24 ottobre 2018) esiste una sentenza favorevole di primo grado, mentre alla data di presentazione della domanda esiste una di secondo grado sfavorevole. Va versato il 40% o il 100 per cento?

L'[articolo 16](#) della legge 289/2002 individuava come data rilevante quella di presentazione della domanda.

Per individuare il quantum dovuto per la definizione della controversia, l'[articolo 6](#) del decreto legge n. 119 del 2018 **fa riferimento alla situazione processuale esistente alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), senza prendere in considerazione quella relativa al momento di presentazione della domanda di definizione agevolata, che va presentata entro il 31 maggio 2019**. A norma del comma 4 dell'articolo 6, alla data di presentazione della domanda occorre comunque che il processo non si sia concluso con sentenza definitiva. Pertanto, nell'esempio prospettato l'importo dovuto per la definizione è pari al 40% del valore della controversia.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
**ART. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di
periodi d'imposta precedenti**

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo. **(SOPPRESSO COMMA 1)**

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
**ART. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di
periodi d'imposta precedenti**

**2. *Le società e le A.S.D. che alla data del 31
dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del
CONI possono avvalersi :***

- a) della **definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento prevista dall'art. 2,**
versando un importo pari al **50 % delle maggiori
imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA,** dovuta
per intero, **ed al 5 % delle sanzioni irrogate e degli
interessi dovuti;**
- b) della **definizione agevolata delle liti pendenti
dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'art.6** con
il versamento del:
- 1) **40 % del valore della lite e del 5 % delle sanzioni
e degli interessi** accertati nel caso in cui, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, questa penda
ancora nel primo grado di giudizio;

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
**ART. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di
periodi d'imposta precedenti**

2) **10 % del valore della lite e del 5 % delle
sanzioni e degli interessi accertati**, in caso di
soccombenza in giudizio dell'amministrazione

finanziaria nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data
di entrata in vigore del presente decreto;

3) **50 % del valore della lite e del 10 % delle
sanzioni e interessi** accertati **in caso di**

**soccombenza in giudizio della societa' o associazione
sportiva** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
**ART. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di
periodi d'imposta precedenti**

3. La definizione agevolata di cui al presente articolo **e' preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione**, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, **e' superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. (N.B. No IVA)**

In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
ART. 8 - Regolarizzazione imposte di consumo

Art. 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -

ART. 9 – Dichiarazione integrativa speciale

1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalita' previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili e' ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto gia' dichiarato.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -

ART. 9 – Dichiarazione integrativa speciale

Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e' possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonche' in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili e' comunque ammessa sino a 30.000 euro

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -

ART. 9 – IRREGOLARITA' FORMALI

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -

ART. 9 – IRREGOLARITA' FORMALI

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di V.D. - collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -

ART. 9 – IRREGOLARITA' FORMALI

5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. (no QUADRO RW)

6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) -
ART. 9 – IRREGOLARITA' FORMALI

7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Con Provvedimento del direttore dell'Agencia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo **16-bis**:

1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «**Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici**»;

2) nel comma 1, il quarto periodo é sostituito dal seguente: «**La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.**»;



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

34) il comma 3 dell'art. 16-bis/546 e' sostituito dal seguente:

«3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. **In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione,** se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –

CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, **il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53** del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** (ATTESE MODIFICHE ULTERIORI SUL PUNTO)

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –

**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

**<Art. 25-bis (Potere di certificazione di
conformita').**

2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –

**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

**«Art. 25-bis (Potere di certificazione di
conformita').**

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».

D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da controparte nonchè dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.**

(SANATORIA PER A.E.)



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –

**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –

**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo,** mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione e' equiparato



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

4. Con **uno o piu' provvedimenti del direttore generale delle finanze**, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le **regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza.** Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali e' stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.



D.L. 119 DEL 23.10.2018 (IN VIGORE DAL 24.10.2018) –
**CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.